

ALLEGATO SUB B)



Autorità d'Ambito n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese"

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

INDICE

CAPO I	3
NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI	3
Art. 1 Premesse	3
Art. 2 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 3 Definizioni	4
CAPO II	6
DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA	6
Art. 4 Classificazione degli scarichi.....	6
Art. 5 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria.....	6
Art. 6 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili	8
Art. 7 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura	9
Art. 8 Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria	10
Art. 9 Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica.....	10
Art. 10 Diritto di passaggio attraversamento proprietà private.....	10
Art. 11 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento	11
CAPO III	11
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	11
Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche.....	11
Art. 13 Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico	13
CAPO IV	13
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	13
Art. 14 Condizioni di ammissibilità.....	13
Art. 15 Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria.....	14
Art. 16 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali.....	14
Art. 17 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.....	15
Art. 18 Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.....	16
Art. 19 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	17
Art. 20 Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	17
Art. 21 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.....	18
CAPO V	20
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA	20
Art. 22 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi	20
CAPO VI	20
CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE	20
Art. 23 Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.....	20

Art. 24	Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue.....	21
Art. 25	Modalità di esecuzione delle ispezioni.....	21
Art. 26	Prelievo di campioni.....	22
CAPO VII		22
DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE		22
Art. 27	Tipologie dei rifiuti conferibili.....	22
Art. 28	Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione.....	23
Art. 29	Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti.....	23
Art. 30	Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti.....	23
Art. 31	Campionamenti delle singole partite di rifiuti.....	24
Art. 32	Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti.....	25
CAPO VIII		25
CONTRATTO DI UTENZA		25
Art. 33	Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue.....	25
Art. 34	Contratti per il conferimento di rifiuti.....	25
Art. 35	Inizio e durata del contratto.....	26
CAPO IX		26
CONDIZIONI ECONOMICHE		26
Art. 36	Tariffe per gli scarichi delle acque reflue.....	26
Art. 37	Parametri tariffari.....	27
Art. 38	Modalità e termini di pagamento della tariffa.....	28
Art. 39	Spese di istruttoria.....	28
Art. 40	Deposito cauzionale.....	28
CAPO X		29
PENALITÀ E SANZIONI		29
Art. 41	Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali.....	29
Art. 42	Scarichi vietati.....	30
Art. 43	Conferimenti vietati.....	31
CAPO XI		31
NORME TRANSITORIE E FINALI		31
Art. 44	Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione.....	31
Art. 45	Diritto comune.....	31
Art. 46	Documenti allegati.....	31

CAPO I

Norme e principi introduttivi

Art. 1 Premesse

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Sono fatte salve tutte le norme contenute nel “Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
2. Il completamento del sistema normativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ad opera della Regione Piemonte e delle altre Autorità a cui il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. fa riferimento, potrà comportare il riesame e l'adeguamento della disciplina contenuta nel presente regolamento.
Il presente regolamento disciplina l'uso delle fognature comunali e dei collettori fognari nonché degli impianti di depurazione gestiti dai Gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio dell' A.T.O. n° 2, nel prosieguo individuati con la dizione “Gestori” o “Gestore”.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) La disciplina e l'uso della pubblica fognatura e gli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dell'A.T.O. n° 2, nonché le modalità del conferimento ai depuratori comunali di rifiuti tramite autobotti. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in corpi idrici superficiali.
 - b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del gestore ed in particolare:
 - i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione;
 - le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
 - le modalità di controllo degli scarichi in pubblica fognatura in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - le norme tecniche di allacciamento;
 - i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe;
 - le sanzioni amministrative.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
- c) "acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- d) "allacciamento fognario": condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria.
- e) "rete fognaria": il sistema di condotte e/o canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.
- f) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- g) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico, il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali siano ridotti almeno del 50%;
- l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- m) "trattamento terziario" qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione.
- n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
- o) "acque meteoriche di dilavamento": la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- p) "acque di prima pioggia": quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- q) "acque di lavaggio": le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.
- r) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento.
- s) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
- t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.

CAPO II

Disciplina e gestione della pubblica fognatura

Art. 4 **Classificazione degli scarichi**

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue urbane, acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali.

Art. 5 **Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria**

1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.
2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.
3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.
4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - nome e cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - codice fiscale del richiedente;
 - indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
 - dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento, destinazione delle acque meteoriche;
 - ogni documento previsto dalla legislazione vigente.
5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato.
 - a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;

- b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche;
 - c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.;
 - d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà.
 - e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento pari a €120,00 (IVA esclusa).
 - f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto, del gas o dell'energia elettrica .
6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l'istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
 7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
 8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1000 m³ ed in ogni altro caso simile ai suddetti.
 9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al Gestore il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.
 10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all'Autorità d'Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

Art. 6 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili

1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.
2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo.
3. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.
4. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all'1%.
5. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all'estradosso della condotta fognaria pubblica ricevente. Nei casi particolari il Gestore può concedere l'allacciamento a quota superiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità.
6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.
7. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti, o differenze rispetto alle specifiche di cui all'allegato 1 "Schemi tipo di allaccio fognario".
8. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e regolamenti comunali d'igiene e sanità.
9. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto.

Art. 7 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto dei Gestori.
2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal “Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore.
3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al Gestore, almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal Gestore, anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.
4. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal Gestore dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall'Autorità d'Ambito e riportati all'allegato 2 al “Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oppure direttamente dall'Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall'Ente proprietario della strada, assoggettandosi al “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico” dell'Ente medesimo, qualora in vigore.
5. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell'immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.
6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.
7. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.
8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza

delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il Gestore e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il Gestore esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.

10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

Art. 8 Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

Art. 9 Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica

1. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante videoispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Art. 10 Diritto di passaggio attraversamento proprietà private

1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile.
2. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
3. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
4. Il Gestore si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati.
5. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.

6. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, etc)

Art. 11 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento.
4. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia normati all'articolo 21 del presente regolamento.

CAPO III

Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche

Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche

1. Sono “ scarichi domestici ” quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 marzo 1990 n. 13, così come modificata con L.R. 3 luglio 1996 n. 37, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90 :
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale in materia e che dispongano di un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto medesimo;

- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) gli scarichi provenienti da servizi igienici di insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;
- f) gli scarichi da cucine e mense, ad eccezione delle attività industriali alimentari, agro-alimentari e di ristorazione collettiva;
- g) gli scarichi di lavanderia, ad eccezione delle attività industriali di lavanderia e/o dei reflui di lavaggio a secco;
- h) i reflui tecnologici da condizionamento, condensazione vapore e scambiatori di calore;
- i) i reflui di manutenzione, anche straordinaria, di vasche e serbatoi dell'acqua potabile;
- j) gli scarichi di acque di piscina (purché la quantità ed il contenuto di cloro, rame e altri metalli non siano tali da comportare problemi e/o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di depurazione) fermo restando che in sede di autorizzazione all'allacciamento possono essere definiti limiti qualitativi e/o quantitativi;
- k) in generale gli scarichi aventi caratteristiche qualitative conformi all'allegato 3 della L.R. 13/90.

3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizioni del Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato.
4. Per le utenze esistenti servite dalla pubblica fognatura ma sprovvista di impianto di depurazione o con impianto inadeguato resta valido quanto previsto dall'art. 37 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte.

Art. 13 Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico

1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
 - a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
 - b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a proseguire e invita a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a comunicare l'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.
4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o per l'ambiente, l'Utente che non è in grado di rispettare i limiti indicati nell'allegato 3 della L.R. 13/90 deve richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a domestica, sarà considerata industriale.

CAPO IV

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali nella pubblica rete fognaria

Art. 14 Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto del presente regolamento.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.

4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

Art. 15 Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria

1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al successivo art. 21 alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal Gestore.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento non implica l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere gli stessi dati e la stessa documentazione progettuale a firma di professionista abilitato prevista per la domanda di allacciamento per gli scarichi domestici di cui al precedente art. 5.

Art. 16 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo.
2. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione terminale, costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore.
3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.
4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.
5. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

Art. 17 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata da parte del Gestore al titolare dell'attività produttiva. L'istanza deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal Gestore e deve essere corredata della seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:
 - a) Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente l'ubicazione dell'insediamento, i diversi reparti di lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelevamento campioni, l'esatta posizione dei misuratori di portata dell'acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile e/o di servizio.
 - b) Progetto esecutivo dell'impianto di depurazione privato, se previsto, e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi.
 - c) Scheda tecnica dei misuratori di portata.
 - d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - e) Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano in possesso.
2. Qualora la documentazione presentata risultasse mancante di qualcuno dei suddetti allegati o qualora il contenuto degli stessi risultasse non sufficiente ad insindacabile giudizio del Gestore, questi potrà richiedere integrazioni che dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla richiesta, in caso contrario l'istanza s'intenderà respinta.
3. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
4. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.
5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e fatto salvo quanto ivi previsto, ha durata di quattro anni dalla data di rilascio della stessa. Un anno prima della scadenza, il titolare dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione presentando la richiesta in conformità al modello predisposto dal Gestore, il quale avviserà preventivamente il titolare dello scarico dello scadere dei termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione medesima. La tardiva richiesta di rinnovo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06.
6. Il titolare dell'autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo fino a 180 giorni senza che questa decada di diritto. Tale sospensione non comporta la proroga della data di scadenza dell'autorizzazione.
7. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne

assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.

8. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare al Gestore le variazioni che possono modificare l'autorizzazione entro trenta giorni dall'evento (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, ecc.). Nel caso in cui le variazioni siano considerate sostanziali ad insindacabile giudizio del Gestore, il titolare dello scarico è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione presentando la documentazione prevista dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione in essere, in conformità a quanto previsto all'art. 41.
9. Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo per gli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.
10. Il Gestore, se lo ritiene necessario, può, motivandolo adeguatamente, richiedere al titolare di scarichi di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso.
11. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Gestore.
12. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al Gestore il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento.
13. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06.

Art. 18 Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dei limiti della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.
3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno

luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

4. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; in caso di revoca, il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.

Art. 19 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il Gestore potrà disporre eventuali deroghe ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dal Gestore con apposita convenzione da stipularsi con il titolare dello scarico nella quale vengano definiti qualitativamente e quantitativamente l'entità del superamento dei singoli parametri derogati ed eventuali limiti temporali allo scarico.
3. Per tali Utenze deve essere presentata apposita istanza in conformità al modello predisposto dal Gestore.
4. Per detti scarichi valgono integralmente le norme relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al presente Regolamento.
5. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, Il Gestore potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi.
6. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nella convenzione, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio previsto all'art. 39 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, fatte salve le altre azioni previste ai termini di legge.

Art. 20 Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

Art. 21 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento.
2. I titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto.
3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - nome e cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - codice fiscale del richiedente;
 - indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile
 - altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.
4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:
 - a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione
 - a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:
 - L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
 - Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
 - Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di

trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;

a.3) Relazione tecnica che illustri:

- Le attività svolte nell'insediamento;
- Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
- La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
- Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
- La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
- Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
- Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
- Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:

- Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
- Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
- Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.

c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico pari a €120,00 (IVA esclusa).

5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57-14407, saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.
7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà

comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

CAPO V

Disciplina dei rapporti con l'utenza

Art. 22 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi

1. Tutte le utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate dal sistema di approvvigionamento privato diverso dal pubblico acquedotto, nell'anno precedente.
2. La denuncia di cui al comma 1 è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Gestore. Il gestore effettua i controlli su quanto denunciato ai sensi della L.R. 44/00, art. 58 comma 3 lettera b).
3. La mancata denuncia annuale di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oltre agli oneri tariffari per l'effettiva quantità e qualità di acqua scaricata.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, alle utenze industriali dotate di misuratori di portata delle acque scaricate (in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 10 del presente Regolamento), la tariffa di fognatura e depurazione è applicata ai quantitativi annui da questo registrati, anche ai fini di quanto previsto all'art. 155 comma 6 del D.Lgs 152/06.
5. Come previsto dagli artt. 15 c. 4 e 35 c. 2 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, le utenze domestiche ed assimilate che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio di acquedotto pubblico, debbono presentare al Gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione dei volumi prelevati autonomamente nell'anno precedente.

CAPO VI

Controllo della qualità e delle quantità delle acque reflue scaricate nelle pubbliche fognature

Art. 23 Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del Decreto Legislativo 152/06 è

riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).

Art. 24 Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.
2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà, con riferimento alla domanda presentata.

Art. 25 Modalità di esecuzione delle ispezioni

1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo; fatto salvo quanto previsto dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs 152/06.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del Gestore potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato dello scarico ispezionato.

Art. 26 Prelievo di campioni

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dal punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dei prelevatori e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.

CAPO VII

Disciplina relativa ai conferimenti dei rifiuti presso gli impianti di depurazione

Art. 27 Tipologie dei rifiuti conferibili

1. Non è ammesso lo smaltimento in fognatura di fanghi provenienti da insediamenti produttivi.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di settore in merito all'accettazione di rifiuti come classificati dal D.Lgs. 152/06, i Gestori potranno smaltire presso i propri impianti di trattamento all'uopo autorizzati dall'autorità competente, entro i limiti della effettiva potenzialità degli stessi, i rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
3. Possono essere conferiti tramite autobotte, per il trattamento presso gli impianti di depurazione pubblici, fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo di fosse settiche di origine domestica, condotte e pozzetti delle pubbliche reti fognarie.
4. Per il conferimento di fanghi e liquami provenienti da utenze non servite dalla pubblica rete fognaria e per le utenze servite da pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o con impianto di depurazione inadeguato, si fa riferimento a quanto previsto agli articoli 36 e 37 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte e in conformità al comma 2 del presente articolo.
5. Possono essere conferiti tramite autobotti/autocisterne/autospurghi per il trattamento presso gli impianti di depurazione del Gestore, i rifiuti classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti, per ciascun impianto di depurazione, dalla specifica Autorizzazione Provinciale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Gestore più restrittive.

Art. 28 Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte il conferimento di rifiuti presso gli impianti di depurazione del Gestore deve essere da questo autorizzato e può essere effettuato unicamente da Ditte specializzate iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
2. L’Autorizzazione al conferimento potrà essere rilasciata per un periodo di quattro anni al produttore del rifiuto o al trasportatore.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione potrà avvenire solo in modo esplicito.
4. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione o per il relativo rinnovo dovrà essere presentata in conformità al modello predisposto dal Gestore.
5. Il Gestore può autorizzare il conferimento di rifiuti soltanto entro i limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua di ogni impianto di depurazione all’uopo autorizzato.

Art. 29 Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti

1. Ogni carico di rifiuto dovrà essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente.
2. Il suddetto documento deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
3. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal Gestore, 2 vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmetterne una al produttore.
4. Il Gestore ha facoltà di richiedere un’analisi e un campione preliminare, il cui numero dovrà essere riportato sul formulario di trasporto.

Art. 30 Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione deve essere effettuato in conformità alle procedure operative previste dal Gestore.
2. Di norma può essere effettuato solo nei giorni e negli orari di apertura dell’impianto stabiliti dal Gestore. Solo eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l’effettuazione del conferimento con orari diversi, previa specifica autorizzazione del Responsabile dell’impianto di depurazione.

3. Lo scarico del rifiuto può essere iniziato solo dopo l'eventuale campionamento e ad ottenuto specifico consenso all'immissione nella sezione dell'impianto indicata dal Gestore.
4. Il Personale del Gestore potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione qualora si verificasse una delle condizioni sotto elencate:
 - situazioni di pericolo per gli operatori presenti;
 - non conformità del rifiuto scaricato a quanto autorizzato;
 - possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull'ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc...);
 - problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc.).
5. Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico.

Art. 31 Campionamenti delle singole partite di rifiuti

1. Prima di autorizzare il conferimento di rifiuti, il Gestore ha facoltà di richiedere:
 - a) analisi preliminare effettuata sul campione rispondente al futuro conferimento e risalente a non più di 12 mesi; il referto analitico dovrà contenere i parametri chimico – biologici che permettono di caratterizzare in modo completo e certo la tipologia del rifiuto (oltre all'identificazione dello stesso secondo il D.Lgs. 152/06). Il Gestore, sulla base dei dati raccolti, eseguirà una verifica preliminare della compatibilità dello stesso con la capacità ricettiva dell'impianto di depurazione.
 - b) campione - test significativo del futuro conferimento e rispondente alle analisi preliminari del precedente punto a). Il Gestore potrà effettuare gli opportuni riscontri analitici presso i propri laboratori.
2. Al momento dell'entrata di un rifiuto, il Gestore potrà sempre prelevare un campione per le verifiche del caso; il prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza del responsabile (o suo delegato) dei campionamenti del Gestore. L'automezzo dovrà perciò essere dotato di idonei punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in condizioni di sicurezza.
3. Il relativo campione verrà sigillato, riportando la data di prelievo, il numero del formulario, la tipologia del rifiuto, il trasportatore ed il produttore. Successivamente il campione sarà conservato in struttura refrigerata a + 4 °C per tre giorni (a disposizione degli organi di controllo).
4. Prima di autorizzare l'immissione nelle sezioni dell'impianto, parte del rifiuto prelevato potrà essere sottoposto ad immediata verifica del pH e/o di compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto ad eventuali ulteriori verifiche analitiche presso i laboratori del Gestore e/o presso laboratori esterni.
5. Su richiesta del produttore e/o del trasportatore, verrà effettuato un secondo campione, ottenuto dalla suddivisione omogenea del primo, che dopo piombatura ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà consegnato al trasportatore.

Art. 32 Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti

1. Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione del Gestore è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal Gestore.

CAPO VIII

Contratto di Utenza

Art. 33 Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o di prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore.
2. Nel caso in cui l'Utente domestico del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere unico. Nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione siano effettuati da due Gestori diversi, il contratto unico di utenza è sottoscritto con il Gestore del servizio di acquedotto, il quale sarà il solo interlocutore dell'Utente.
3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista dalla vigente legislazione o dal presente Regolamento, è atto propedeutico obbligatorio alla stipula del contratto di utenza, il quale decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione stessa. .
4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 21 comma 3 e 30 comma 3 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, ed in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o di violazione della normativa vigente.
5. Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
6. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.

Art. 34 Contratti per il conferimento di rifiuti

1. Per tutti i casi non previsti dagli artt. 36 e 37 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. 2, prima di procedere al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione, l'Utente dovrà preliminarmente stipulare con il Gestore apposito contratto, nel quale dovranno risultare i seguenti elementi:
 - a) Inizio e durata del contratto;

- b) Parametri di tariffazione;
- c) Canoni ed altri oneri;
- d) Importo della cauzione e/o di altre garanzie;
- e) Prescrizioni varie (eventuali limiti della quantità e/o dell'orario di scarico, ecc...).

Art. 35 Inizio e durata del contratto

1. Nel caso di scarichi delle acque reflue domestiche il contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce titolo di abilitazione all'utilizzazione del recapito, fatto salvo che l'allacciamento rispetti le norme tecniche contenute nel presente regolamento.
2. Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di stipula e, fatto salvo quanto previsto per le utenze domestiche dal comma precedente, ha durata pari all'autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente).
3. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del contratto.
4. L'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del contratto di utenza.

CAPO IX

Condizioni Economiche

Art. 36 Tariffe per gli scarichi delle acque reflue

1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente scaricata/trattata presso gli impianti del Gestore.
2. La determinazione delle tariffe, le modalità di fatturazione, i pagamenti e le sanzioni per ritardato pagamento sono normati dai titoli da X a XIII del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
3. La tariffa applicata agli utenti domestici e assimilati è calcolata secondo quanto normato dai titoli da X a XIII del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
4. Tenuto conto delle potenzialità di ogni singolo impianto di depurazione, la tariffa applicata agli utenti industriali è calcolata sulla base di quanto indicato dalla D.C.R. n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i della Regione Piemonte, secondo le modalità attuative adottate dai singoli Gestori.
5. Le tariffe per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R,

vengono determinate da parte del Gestore secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 al presente regolamento.

Art. 37 Parametri tariffari

1. Sono parametri tariffari da usare nel calcolo del canone degli scarichi di acque reflue industriali quelli contenuti nella D.C.R. n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i della Regione Piemonte.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente, come determinato in base agli artt. 15 e 35 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
3. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati autonomamente da captazione domestica, come definita dall'art. 5 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, il quantitativo annuo di acqua reflua scaricata, verrà conteggiato in 73 m³ a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da approvvigionamento idrico autonomo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 m³ all'anno a persona.
4. Ogni pozzo, captazione da sorgente o derivazione da acqua superficiale ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve, quando la normativa regionale in materia lo prevede, essere dotato di idoneo strumento di misura dell'acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento.
5. Per gli Utenti industriali dotati di approvvigionamento autonomo come sopra definito e senza l'obbligo di installazione dello strumento di misura dell'acqua prelevata, in base alla normativa regionale in materia, il Gestore, se lo ritiene opportuno, in alternativa al misuratore allo scarico in fognatura, previsto dall'art. 17 del presente regolamento, potrà fare installare a cura e pese dell'utente uno strumento di misura al prelievo.
6. Per il conferimento dei rifiuti fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 7 e art. 37 comma 2 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte per le utenze domestiche, i parametri tariffari da utilizzare sono quelli indicati nell'apposito tariffario del Gestore.
7. Per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, i parametri tariffari sono quelli indicati nell'Allegato 2 al presente regolamento.
8. Gli utenti di cui al comma 7 che precede, corrisponderanno al Gestore la tariffa dovuta ed approvata da parte dell'Autorità d'Ambito, dal momento dell'approvazione del Piano di Gestione, qualora lo scarico sia già attivo, oppure dall'attivazione dello scarico in caso di nuova utenza.

Art. 38 Modalità e termini di pagamento della tariffa

1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell'acquedotto.
2. Agli Utenti Domestici, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato con apposita fattura emessa dal Gestore, applicando le tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito.
3. Agli Utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico, saranno addebitati i relativi oneri con apposite fatture emesse sulla base della denuncia annuale presentata a termini del precedente art. 22 e degli accertamenti eventualmente eseguiti dal Gestore.

Art. 39 Spese di istruttoria

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo annuo presunto (da un minimo di 120 ad un massimo di 500 €IVA esclusa), calcolato in base ai volumi, alla qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della richiesta; competono al richiedente anche le somme eventualmente dovute all'A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il rilascio del relativo parere preventivo.
2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di 120 €IVA esclusa.
3. I semplici rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi che non sono variati nel tempo, sono soggetti al versamento delle spese di istruttoria di 120 €IVA esclusa.

Art. 40 Deposito cauzionale

1. Prima della stipula del contratto di utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Gestore una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o del contratto di Utenza .
2. L'importo del deposito cauzionale è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo (IVA esclusa), calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente:

Volume annuo scaricato (m ³)	Percentuale del corrispettivo annuo
fino a 1.000	30
da 1.001 a 50.000	20
da 50.001 a 250.000	15
oltre 250.000	10

3. Il deposito cauzionale sarà corrisposto mediante versamento in contanti o tramite deposito di titoli pubblici o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall'Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi.
4. Per i conferimenti di rifiuti, l'importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.
5. Il deposito cauzionale (o la garanzia fidejussoria) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell'Utente.
6. Anche la revisione dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza è soggetta all'aggiornamento dell'importo del deposito cauzionale.

CAPO X

Penalità e Sanzioni

Art. 41 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali

1. Sono possibili cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali :
 - il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;
 - le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
 - la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
 - l'inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e dell'allacciamento.
2. E' possibile causa di sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, ai sensi dell'art. 49 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la morosità dell'Utente protrattasi per oltre 3 mesi.
3. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo, che deve essere comunicato formalmente al gestore pena l'incasso della cauzione.

4. Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'Allegato 3 al "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la mancata osservanza da parte dell'Utente delle norme del presente regolamento e delle clausole dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza o la messa in atto di azioni che comportino danno alle installazioni o all'esercizio, danno diritto al Gestore, di sospendere la ricezione dello scarico, oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
5. Qualora l'Utente non assolva all'obbligo del risarcimento danni previsto dal precedente comma entro sessanta giorni dalla notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti all'infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il Gestore potrà intercettare definitivamente lo scarico, con relativo addebito dei costi, e revocare l'autorizzazione rilasciata.

Art. 42 Scarichi vietati

1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificati all'art. 186 comma 1 del D.Lgs 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica fognatura.
2. Per gli scarichi provenienti dai laboratori orafi è fatto divieto di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i modelli, essendo costituite da Sali di Calcio che possono solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l'applicazione dei provvedimenti indicati nell'allegato 3 del "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
5. Per quanto concerne i reflui industriali, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico, applicata ove l'interessato non abbia provveduto al ripristino delle condizioni originarie di scarico, sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri scarichi all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.
6. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 e 137 del D. Lgs. 152/06.

Art. 43 Conferimenti vietati

1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell'Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell'autorizzazione al conferimento oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.
3. Durante tutto il periodo di sospensione dell'autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti.
4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca dell'autorizzazione oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.

CAPO XI

Norme Transitorie e Finali

Art. 44 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione

1. Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicato all'Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza obbligo di risarcimento alcuno.

Art. 45 Diritto comune


1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte ed alla normativa vigente in materia.

Art. 46 Documenti allegati

1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento di fognatura e depurazione:
 - Allegato 1: Allaccio tipo per fognatura;
 - Allegato 2: Calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia.


ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 - ALLACCIO TIPO PER FOGNATURA




POZZETTO


TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3



ALLEGATO 2



ALLEGATO 2: CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

I Gestori per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i. utilizzano la seguente formula:

$$T = Q_F + (C_{FD} \times k \times A \times c_p) \times [(E_m \times S \times 0,005) + V_L]$$

Termine fisso Tariffa Termine volumetrico

T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Calcolo del termine fisso

Q_F = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [15,00 €/anno per utenza] da adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata

Calcolo della tariffa

C_{FC} = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e depurazione) per usi civili in €/m³

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato in Tabella 1. La catalogazione delle attività è ripresa dall'Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti dall'art. 21 commi 6 e 7 del presente regolamento **A = 2**

Vasca di prima pioggia senza pretrattamento **A = 1,5**

Vasca di prima pioggia con dissabbiatore **A = 1,3**

Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi **A = 1,1**

Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico **A = 0,80**

c_p = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge più frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore).

A partire dal numero medio di giorni di pioggia all'anno, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteorologica regionale, si determina il valore di c_p corrispondente individuato in Tabella 2.

Calcolo del termine volumetrico

E_m = numero medio di eventi meteorici in un anno.

Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall'art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteoidrologica regionale.

La Tabella 2 riporta il valore di E_m per ciascun Comune dell'A.T.O. 2

S = superficie scolante, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento regionale 1/R, espressa in m^2 , salvo che nei casi in cui si applica $A=2$, nei quali per superficie scolante s'intende l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si svolgono, con la sola esclusione delle aree verdi .

V_L = volume di acqua di lavaggio, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m^3 . Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale valore non verrà conteggiato nei casi in cui l'Utente, collegato all'acquedotto, paghi già il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d'acquedotto.

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

In sintesi:

ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di:

1. Comune di ubicazione
2. Tipo di attività
3. Superficie scolante
4. Volume di lavaggio
5. Tipo di trattamento effettuato

TABELLA 1

k	
1,0	<i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i> 6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
1,1	<i>Attività indicate all'art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.</i> Impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;

1,15	<p><i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i></p> <p>2. Produzione e trasformazione dei metalli.</p> <p>2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.</p> <p>2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.</p> <p>2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:</p> <p>a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;</p> <p>b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;</p> <p>c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.</p>
1,20	<p><i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i></p> <p>2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.</p> <p>2.5. Impianti:</p> <p>a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;</p> <p>b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</p> <p>3. Industria dei prodotti minerali.</p> <p>3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.</p> <p>3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.</p> <p>3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.</p> <p>6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.</p> <p>6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:</p> <p>a) 40.000 posti pollame;</p> <p>b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o</p> <p>c) 750 posti scrofe.</p> <p><i>Attività indicate all'art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R</i></p> <p>Centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale</p>
1,45	<p><i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i></p> <p>1. Attività energetiche.</p> <p>1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.</p> <p>1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.</p> <p>1.3. Cokerie.</p> <p>1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.</p> <p>2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</p> <p>4. Industria chimica.</p> <p>Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.</p> <p>4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:</p> <p>a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);</p> <p>b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;</p> <p>c) idrocarburi solforati;</p> <p>d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;</p> <p>e) idrocarburi fosforosi;</p> <p>f) idrocarburi alogenati;</p> <p>g) composti organometallici;</p>

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Attività indicate all'art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R
Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
Depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

1,50

Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

TABELLA 2

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Ailoche	27	116	0,88	1487
Alagna Valsesia	26	155	0,78	1085
Albano Verellese	28	109	0,92	894
Alice Castello	27	103	0,94	874
Andorno Micca	27	119	0,88	1579
Arborio	28	109	0,92	990
Asigliano Verellese	26	99	0,96	719
Azeglio	27	103	0,94	948
Balmuccia	27	125	0,86	1803
Balocco	27	106	0,92	889
Balzola	26	96	0,96	691
Bassignana	27	92	0,98	607
Benna	26	105	0,94	998
Bianzè	27	103	0,94	843
Biella	27	125	0,86	1819
Bioglio	27	117	0,88	1537
Boccioleto	27	124	0,86	1692
Borgo d'Ale	27	103	0,94	858
Borgo San Martino	26	91	0,98	605
Borgo Vercelli	27	105	0,94	812
Borgosesia	28	120	0,88	1543
Borriana	27	106	0,92	1090
Bozzole	27	92	0,98	606
Breia	29	125	0,86	1674

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Brusnengo	27	109	0,92	1108
Buronzio	27	106	0,92	927
Callabiana	27	116	0,88	1441
Camandona	27	116	0,88	1441
Camburzano	27	114	0,90	1392
Campertogno	26	122	0,86	1792
Campiglia Cervo	27	171	0,78	1540
Candelo	27	108	0,92	1112
Caprile	27	119	0,88	1584
Carcoforo	27	122	0,86	1471
Caresana	26	96	0,96	680
Caresanablot	27	105	0,94	812
Carisio	27	104	0,94	879
Casale Monferrato	26	90	1,00	603
Casanova Elvo	27	105	0,94	863
Casapinta	26	111	0,90	1323
Castelletto Cervo	26	104	0,94	962
Cavaglià	27	102	0,94	916
Cellio	29	124	0,86	1628
Cerreto Castello	26	107	0,92	1075
Cerrione	26	102	0,94	925
Cervatto	28	125	0,86	1642
Cigliano	27	103	0,94	858
Civiasco	29	127	0,84	1814

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Coggiola	26	120	0,88	1709
Collobiano	27	105	0,94	856
Cossato	26	107	0,92	1075
Costanzana	26	98	0,96	708
Cravagliana	28	125	0,86	1642
Crescentino	26	104	0,94	794
Crevacuore	28	116	0,88	1407
Crosa	26	111	0,90	1323
Crova	27	103	0,94	814
Curino	27	113	0,90	1351
Desana	26	99	0,96	719
Donato	27	110	0,92	1256
Dorzano	27	102	0,94	916
Fobello	27	122	0,86	1471
Fontanetto Po	26	100	0,96	740
Formigliana	27	105	0,94	882
Frassineto Po	26	91	0,98	607
Gaglianico	27	106	0,92	1063
Gattinara	27	112	0,90	1128
Ghislarengo	28	109	0,92	990
Giarole	27	91	0,98	603
Giffenga	27	105	0,94	933
Graglia	27	114	0,90	1397
Greggio	28	109	0,92	894
Guardabosone	28	116	0,88	1407
Lamporo	26	104	0,94	788
Lenta	27	109	0,92	1009
Lessona	26	109	0,92	1198

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Lignana	27	103	0,94	777
Livorno Ferraris	26	104	0,94	824
Lozzolo	27	112	0,90	1128
Magnano	27	102	0,94	965
Massazza	26	103	0,94	885
Masserano	26	105	0,94	1001
Mezzana Mortigliengo	26	111	0,90	1323
Miagliano	27	119	0,88	1579
Mollia	26	130	0,84	1535
Moncrivello	27	103	0,94	879
Mongrando	27	110	0,92	1250
Morano sul Po	26	94	0,98	651
Mosso	27	116	0,88	1544
Motta de' Conti	26	96	0,96	674
Mottalciata	26	103	0,94	885
Muzzano	27	117	0,88	1541
Netro	27	110	0,92	1256
Occhieppo Inferiore	27	113	0,90	1374
Occhieppo Superiore	27	117	0,88	1534
Olcenengo	27	103	0,94	810
Oldenico	28	106	0,92	832
Palazzolo Vercellese	26	98	0,96	698
Pecetto di Valenza	27	92	0,98	607
Pertengo	26	96	0,96	687
Pettinengo	27	116	0,88	1400

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Pezzana	27	98	0,96	715
Piatto	27	116	0,88	1227
Piedicavallo	27	200	0,78	1641
Pila	26	120	0,88	1719
Piode	26	120	0,88	1688
Piverone	27	102	0,94	965
Pollone	27	119	0,88	1605
Ponderano	27	108	0,92	1152
Portula	26	117	0,88	1646
Postua	28	119	0,88	1569
Pralungo	27	119	0,88	1579
Prarolo	27	98	0,96	715
Pray	27	116	0,88	1487
Quaregna	27	109	0,92	1170
Quarona	29	123	0,86	1651
Quinto Vercellese	27	105	0,94	812
Quittengo	27	145	0,78	1535
Rassa	28	120	0,88	1627
Rima San Giuseppe	26	133	0,82	1449
Rimasco	28	123	0,86	1557
Rimella	28	125	0,86	1642
Riva Valdobbia	26	133	0,82	1501
Rive	26	96	0,96	691
Roasio	27	110	0,92	1118
Ronco Biellese	27	113	0,90	1339



COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Ronsecco	27	103	0,94	779
Roppolo	27	102	0,94	926
Rosazza	27	175	0,78	1700
Rossa	28	124	0,86	1672
Rovasenda	27	107	0,92	947
Sabbia	28	125	0,86	1642
Sagliano Micca	27	119	0,88	1579
Sala Biellese	27	110	0,92	1250
Salasco	27	103	0,94	814
Sali Vercellese	27	103	0,94	814
Saluggia	26	104	0,94	794
Salussola	27	103	0,94	894
San Germano Vercellese	27	103	0,94	819
San Giacomo Vercellese	28	108	0,92	930
San Paolo Cervo	27	146	0,78	1600
Sandigliano	27	106	0,92	1063
Santhià	27	103	0,94	868
Scopa	27	123	0,86	1772
Scopello	27	120	0,88	1719
Selve Marcone	27	116	0,88	1411
Serravalle S.	28	117	0,88	1357
Soprana	26	111	0,90	1323
Sordevolo	27	119	0,88	1600
Sostegno	27	114	0,90	1268
Strona	26	111	0,90	1323

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Stroppiana	26	96	0,96	687
Tavigliano	27	136	0,80	1414
Ternengo	27	111	0,90	1226
Ticineto	26	91	0,98	605
Tollegno	27	119	0,88	1579
Torrazzo	27	110	0,92	1250
Tricerro	26	99	0,96	723
Trino	26	99	0,96	723
Trivero	26	117	0,88	1646
Tronzano Vercellese	27	103	0,94	843
Valdengo	26	107	0,92	1075
Valduggia	28	119	0,88	1428
Valenza	27	92	0,98	607
Vallanzengo	27	117	0,88	1537
Valle Mosso	27	116	0,88	1400
Valle San Nicolao	27	119	0,88	1600
Valmacca	26	92	0,98	605

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Varallo	29	127	0,84	1814
Veglio	27	116	0,88	1492
Vercelli	27	103	0,94	771
Verrone	26	103	0,94	885
Vigliano Biellesse	27	110	0,92	1188
Villa del Bosco	27	110	0,92	1200
Villanova Biellesse	26	103	0,94	885
Villanova Monferrato	26	93	0,98	645
Villarboit	28	109	0,92	894
Villata	28	106	0,92	832
Vinzaglio	27	103	0,94	771
Viverone	27	102	0,94	965
Vocca	28	126	0,84	1807
Zimone	27	102	0,94	965
Zubiena	27	102	0,94	965
Zumaglia	27	113	0,90	1339


ATO n° 2
 " Biellese - Vercellese - Casalese "

Sinottico del numero di
 eventi in un anno



ATO n° 2
 " Biellese - Vercellese - Casalese "

Sinottico della media
 annua dei giorni di pioggia



ATO n° 2
" Biellese - Vercellese - Casalese "

Sinottico dell'altezza di pioggia
media annua in mm

